PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SUL PERSONALE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NORME DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

N.	Titolo	
1	Campo di applicazione	
2	Destinatari	
3	Definizione di rischio di violenza sul posto di lavoro	
4	Valutazione del rischio	
4.1	Fonti di pericolo	
4.2	Attività a rischio	
4.3	Conseguenze e danni derivanti da atti di violenza	
4.4	Entità del rischio in ambiente scolastico	
5	Norme comportamentali di prevenzione per la riduzione del rischio di aggressioni	
6	Norme di prevenzione di tipo organizzativo	
7	Monitoraggio e controllo	

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento affronta la valutazione dei rischi e fornisce le norme di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio di violenza sul personale scolastico che opera all'interno degli ambienti dell'Istituto durante l'attività lavorativa.

2. DESTINATARI

Dall'analisi dell'attività lavorativa sono individuati potenzialmente esposti al rischio di aggressioni sul luogo di lavoro i seguenti lavoratori:

a) **Personale ATA – collaboratori scolastici;**
b) **Personale ATA – amministrativi;**
c) **Docenti;**
d) **Docente di sostegno.**

Pertanto, tutti i lavoratori identificati tra le mansioni esposte devono osservare scupolosamente le indicazioni fornite con il presente documento.

SEDE CENTRALE: VIA EGMONT, 1 - 71042 CERIGNOLA (FG) UFFICI: VIA SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA, 70 - 71042 CERIGNOLA (FG)
E-MAIL: fgic87300t@istruzione.it - PEC: fgic87300t@pec.istruzione.it - TELEFONO: 0885.442645 - 0885.411934 - C.F./P.IVA. 90039300711
ICCARDUCCIPAOLILLO.EDU.IT

3. DEFINIZIONE DI RISCHIO DI VIOLENZA SUL POSTO DI LAVORO

Per violenza sul lavoro si intendono tutti gli episodi di abuso, minaccia o aggressione verso una persona sul luogo di lavoro, pregiudicando la sua sicurezza, la sua salute, il suo benessere, nonché la sua produttività. Questi comprendono insulti, minacce, aggressioni fisiche o psicologiche da parte di persone esterne contro personale in servizio. Gli episodi di violenza possono anche avere uno sfondo razzista o sessuale. La violenza sul personale rappresenta un serio problema per la sicurezza e la salute sul lavoro.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per la valutazione del rischio si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nel documento *"Facts 47 - prevenzione della violenza sul personale nel settore dell'istruzione"* dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro.

4.1 Fonti di pericolo

Un atto di violenza insorge generalmente in situazioni caratterizzate da forte tensione o tensione repressa oppure da pressione, nonché laddove siano in gioco questioni personali. I contrasti che non sono stati risolti nel modo appropriato possono degenerare in atti di violenza. In particolare, i lavoratori del settore dell'istruzione possono essere vittime di violenza perché gli aggressori li identificano con l'istituzione o il sistema. Alunni, ex alunni, alunni disabili, genitori, visitatori e intrusi sono tra i soggetti che potrebbero assumere comportamenti violenti nei confronti del personale operante nel settore dell'istruzione.

4.2 Attività a rischio

I lavoratori sono maggiormente esposti al rischio di violenza quando il loro lavoro implica:

a) trattare direttamente con gli alunni e/o con i loro tutori/genitori;
b) lavorare sino a tardi e in condizioni di isolamento;
c) effettuare prestazioni fuori sede o a domicilio;
d) occuparsi di bambini che presentano particolari problematiche.

4.3 Conseguenze e danni derivanti da atti di violenza

La violenza nel settore dell'istruzione non riguarda solamente le vittime dirette, ma anche le altre persone che condividono il medesimo ambiente (personale, bambini ed adolescenti). La reazione delle persone agli atti di violenza, siano esse vittime o testimoni, può dipendere dalla loro personalità, dai meccanismi di reazione basati sull'esperienza e dalle caratteristiche fisiche dell'ambiente in cui si trovano. La loro risposta può essere passiva (accettazione o fuga) o attiva (negoziazione o autodifesa sul piano fisico). Le conseguenze degli atti di violenza sugli individui comprendono:

a) danni fisici,
b) stress,
c) turbe emotive,
d) sentimento di impotenza,
e) demotivazione,
f) contenziosi.

4.4. Entità del rischio in ambiente scolastico

Sulla base delle considerazioni sopra riportate e applicando la valutazione R=PxD (rischio = probabilità x danno), gli ambienti scolastici sono da considerare come luoghi dove il rischio di aggressioni ha una probabilità non trascurabile e che in caso di aggressioni il danno derivante per il lavoratore può essere significativo in termini di danno fisico e psicologico. Pertanto, le mansioni lavorative elencato al punto 2 possono essere esposte ad un **rischio di aggressione medio** durante l'attività lavorativa.

5. NORME COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI AGGRESSIONI

Durante l'attività lavorativa ci si può trovare di fronte a situazioni che possono generare aggressioni e violenza verbale e/o fisica nei confronti dei lavoratori (punto 4 e seguenti). In tali circostanze sono adottati i seguenti comportamenti:

a) Mantenere la calma;
b) Mantenere con l'utenza (alunno, alunno disabile, genitore/tutore, etc.) agitata una distanza di sicurezza;
c) Non gesticolare o puntare il dito verso l'utente interessato; non avere un atteggiamento giudicante;
d) Non avere un contatto fisico;
e) Non sorridere; farlo può sembrare che stiamo prendendo in giro l'utente agitato;
f) Cercare di riportare la calma;
g) Non alzare la voce e parlare con un tono tranquillo;
h) Spiegare che si sta svolgendo il proprio lavoro in modo sereno; il lavoratore svolge solo il compito affidatogli;
i) Se il lavoratore si accorge che la situazione non migliora: deve chiedere all'utente di allontanarsi (se diverso dall'alunno), chiedere aiuto ad un altro collega, chiamare le Forze dell'Ordine e attendere il loro intervento;
j) Evitare qualsiasi confronto verbale e fisico con l'utente interessato.

6. NORME DI PREVENZIONE DI TIPO ORGANIZZATIVO

a) All'ingresso di ogni plesso scolastico è presente un collaboratore scolastico che vigila e filtra sugli ingressi di utenti non lavoratori (genitori, tutori, estranei, visitatori, etc.); le motivazioni di accesso e le modalità di colloquio con il personale sono regolamentati;
b) È vietata ogni attività lavorativa isolata senza la presenza di un altro collega che possa intervenire in caso di pericolo;

c) Nelle attività pomeridiane gli ambienti e i corridoi dove si svolgono attività lavorative devono essere illuminati;
d) Per i docenti e i docenti di sostegno che svolgono la loro attività in presenza, all'interno del gruppo classe, di alunni particolari che manifestano episodi di violenza in generale, è garantita la presenza sempre di un/una collega che possa intervenire in caso di pericolo; oppure di un sostegno o presenza da parte di personale di associazioni specializzate;
e) È vietato l'uso di strumenti, utensili, attrezzature ed oggetti che potrebbero fungere da armi di offesa (corpi contundenti); in caso di necessità di utilizzo per attività didattiche devono essere vigilati e custoditi;
f) In caso di episodi di violenza, il soggetto che ha subito l'evento non deve essere lasciato solo;
g) Nei casi di presenza di soggetti in stato di agitazione e/o stato confusionale che manifestano comportamenti violenti di tipo verbale e/o fisico è necessario richiedere l'intervento tempestivo delle Forze dell'Ordine e se del caso del Pronto Soccorso;

7. MONITORAGGIO E CONTROLLO

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di informare il Dirigente Scolastico su tutti gli episodi riconducibili al punto 4.1 del presente documento, ovvero episodi di violenza verbale e/o fisica subiti o di cui si è stati testimoni (anche tra gli alunni). Il Dirigente sulla base delle informazioni acquisite valuta ulteriori norme di prevenzione da adottare e informa i diretti interessati, nonché il personale e alunni/famiglie che possono essere coinvolti. Il Dirigente, inoltre, valuta ulteriori interventi da parte di personale specializzato dove necessari (personale sanitario, psicologo, servizi sociali, etc.).

Visto e sottoscritto da parte dei soggetti di cui al D.Lgs 81/08:

Il Responsabile SPP:	
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:	
Il Datore di Lavoro/DS:	

Data: CERIGNOLA 22/09/2022